

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI EX ART. 77 D.LGS. 50/2016**

ART. 1 - PREMESSA

1. Vista la normativa di settore e in particolare:

- Visto l'art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che, nelle procedure di affidamento da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è attribuita a una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, *lett. c)*, della L. 55/2019 e dell'art. 8, comma 7, della L. 120/2020, fino al 31.12.2021 non trova applicazione l'art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, in merito all'obbligo di scegliere i componenti della commissione giudicatrice tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Visto che - ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, *lett. c)*, della L. n. 55 del 14.06.2019 e dell'articolo 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 - fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici tenuto dall'ANAC, la Commissione Giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto e i commissari devono essere individuati secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- Visto l'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in merito all'obbligo delle stazioni appaltanti di prevedere adeguate misure di contrasto alle frodi e alla corruzione, nonché adeguate misure di prevenzione e di risoluzione di ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di affidamento, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, garantendo in tal modo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;
- Visto che le linee guida Anac n.3, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" prevedono che il controllo della documentazione amministrativa possa essere svolto dal RUP di cui

all'art. 31 del medesimo decreto, da un Seggio di gara istituito *ad hoc* oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante;

2. Considerato che la Fondazione CITTALIA procederà all'affidamento della verifica delle offerte al RUP di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e alla nomina di una Commissione giudicatrice, esclusivamente per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa. In un'ottica di piena attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e speditezza dell'azione amministrativa, la Fondazione ha deciso di individuare i componenti delle Commissioni giudicatrici tra il proprio personale – a tempo indeterminato o a tempo determinato – o, in mancanza di risorse con competenze adeguate, tra il personale in forza alle altre strutture del sistema ANCI o a mezzo ricorso a professionisti esterni.

3. Pertanto, è necessario definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati nelle procedure di affidamento di contratti di appalto e accordi quadro, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, di importo superiore alla soglia di cui all' art. 35 del D.Lgs. 50/2016 nonché per le procedure di affidamento di contratti di appalto e accordi quadro inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà.

ART. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici in tutte le procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di importo maggiore o uguale a 40.000,00 euro oltre IVA.

2. Con il presente Regolamento, pertanto, la Fondazione CITTALIA intende fissare i criteri per la suddetta nomina, nelle more dell'attuazione dell'art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 3 – REQUISITI DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE, INCOMPATIBILITA'

1. I componenti della Commissione Giudicatrice devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare.

2. I componenti sono selezionati dalla Fondazione CITTALIA e sono individuati tra il personale dipendente – anche a tempo determinato - comunque in possesso della specifica professionalità nella materia oggetto dell'appalto.

3. In caso di accertata carenza e/o indisponibilità in organico di adeguate professionalità, la Fondazione CITTALIA ricorrerà a personale in forza al sistema ANCI o a

professionisti esterni, che siano, in ogni caso, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

4. Coloro che si presenteranno come candidati esterni per far parte della commissione di gara, dovranno essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, essi dovranno comprovare tale competenza attraverso il possesso dei requisiti previsti dai par. 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 delle Linee Guida ANAC n. 5.

5. Qualora la particolarità dell'oggetto dell'appalto, o quando sia necessaria una particolare e/o complessa specializzazione di elevato livello professionale oppure una specializzazione non facilmente rinvenibile, la Fondazione CITTALIA potrà procedere direttamente con motivata indicazione del professionista o dell'esperto in possesso di adeguata competenza.

6. Si applicano ai membri della commissione le cause d'incompatibilità di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

7. Nella nomina è necessario verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 42 D.Lgs. 50/2016, in materia di conflitto di interessi, ai sensi del quale deve ritenersi ricadere in una situazione di conflitto di interessi – e conseguentemente dovrà astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni - il personale che intervenga nello svolgimento della procedura di affidamento e/o possa influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato quando abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità o indipendenza, nel contesto della procedura di appalto o di concessione cui interviene e che in generale si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione previste *ex art.* 7 del D.P.R. 62/2013.

8. In sede di prima riunione della Commissione giudicatrice, i membri devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione della insussistenza delle suddette cause impeditive.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

2. Ai sensi dell'articolo 77, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 la nomina del Responsabile Unico del Procedimento a membro e/o a presidente della Commissione giudicatrice è valutata con riferimento alla singola procedura.

3. La Commissione Giudicatrice è assistita da un segretario verbalizzante scelto dal Presidente tra i membri della commissione.

ART. 4 - NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

1. I componenti della Commissione Giudicatrice, selezionati nel rispetto del presente Regolamento, sono nominati dal Direttore mediante apposita determinazione.

2. La nomina sarà effettuata in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, previa presa visione dell'elenco delle offerte pervenute, ove non sussistano cause di incompatibilità o conflitto di interesse, e diverrà efficace con l'accettazione da parte dei soggetti individuati al ruolo di commissario.

3. La determinazione di nomina, con l'elenco dei CV dei componenti della Commissione Giudicatrice, viene pubblicata tempestivamente sul sito *web* della stazione appaltante, nella sezione "<https://cittalia.portaletrasparenza.net/>", specifica di ogni singola gara.

ART. 5 – COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Compito fondamentale della Commissione giudicatrice è quello di procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Di tale valutazione la Commissione è direttamente responsabile.

2. La Commissione giudicatrice può, altresì, essere investita della funzione di supporto al RUP di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, a insindacabile giudizio di quest'ultimo, nell'attività di verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 del medesimo decreto.

ART. 6 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E COMPENSI DEI MEMBRI.

1. La Commissione giudicatrice costituisce un "collegio perfetto" che, come tale, prevede la regola del *plenum* dei componenti ogniqualvolta si debba procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie.

2. Il lavoro della Commissione è improntato al rispetto della massima trasparenza, all'unità del processo decisionale il quale, anche ove aggiornato rappresenta un *unicum*. La stessa redige, a mezzo del segretario verbalizzante, con tempestività e completezza, il processo verbale delle sedute di gara, siano esse pubbliche o riservate.

3. La Commissione Giudicatrice dovrà attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato nel disciplinare di gara e negli altri atti di gara che costituiscono, nel loro insieme, la *lex specialis* di gara.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni alla Commissione giudicatrice non è riconosciuta alcuna facoltà di introdurre nuovi criteri o di apportare modifiche a quelli previsti negli atti di gara.

5. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico

dell'intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Nessun compenso è dovuto al personale interno della Fondazione CITTALIA, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

6. Nel caso di carenza di risorse interne, i commissari saranno selezionati tra i professionisti iscritti nell'elenco telematico della Fondazione degli operatori economici in possesso di adeguata formazione e dei prescritti requisiti di legge.

7. La determinazione del gettone di presenza a titolo di rimborso spese forfettario spettante ai Commissari ed al Presidente della Commissione giudicatrice viene calcolato nel rispetto delle normative vigenti (Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 e s.m.i.).

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento disciplina la nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici negli appalti sopra soglia comunitaria e, ove ritenuto necessario, quelli sotto soglia comunitaria.

2. Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Fondazione, previo parere vincolante del Fondatore e sarà efficace sino al 31.12.2021 o, comunque, sino alla diversa data di effettiva entrata in vigore del sistema di nomina di cui agli articoli 77, comma 3 e 78 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale **www.cittalia.it** – sezione Amministrazione trasparente.

Regolamento approvato dal Consiglio di Fondazione con delibera del 17 dicembre 2020.